

LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE QUALIFICATE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NON REGISTRATE IN SEDE EUROPEA: NOTE A CORTE DI GIUSTIZIA UE (IX SEZIONE), 8 MAGGIO 2014, CAUSA C-35/13

FEDERICA FALCONI

*Dottore di ricerca in Giustizia penale, giustizia internazionale
e diritti fondamentali presso l'Università degli Studi di Pavia*

Recibido: 25.08.2014 / Aceptado: 03.09.2014

Riassunto: Se ed in quale misura le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari rientranti nell'ambito di applicazione materiale del regolamento (CEE) n. 2081/1992, da ultimo sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, possano essere tutelate a livello nazionale, in mancanza di una registrazione in sede europea, è una questione da sempre dibattuta. In una recente pronuncia, concernente la denominazione italiana "Salame di Felino", la Corte di Giustizia, pur ribadendo il carattere esauriente del sistema di protezione europeo, ha riconosciuto la possibilità che le indicazioni geografiche qualificate non registrate in sede europea siano tutelate nei singoli Stati membri attraverso il medesimo regime previsto per le indicazioni geografiche semplici, a condizione che tale regime non si ponga in contrasto con gli obiettivi del regolamento di base e con la libera circolazione delle merci.

Parole chiave: Prodotti agricoli ed alimentari. Regolamento (CEE) n. 2081/1992. Ambito di applicazione materiale. Assenza di registrazione a livello europeo. Protezione nazionale. Condizioni.

Abstract: Whether geographical indications for agricultural products and foodstuffs falling within the material scope of application of Regulation (EEC) No 2081/1992, lastly replaced by Regulation (EU) n. 1151/2012, may be protected under national law, absent a registration at the EU level, is still a debated issue. In a recent judgement concerning the Italian denomination "Salame di Felino", the EU Court of Justice has reaffirmed that the EU system of is exhaustive in character, albeit admitting that a geographical indication which has not obtained a EU registration may be protected under the national system of protection provided for simple geographical indications, at the condition that this latter does not undermine the objectives of the basic regulation and does not contravene the principle of the free movement of goods.

Key Words: Agricultural products and foodstuffs. Regulation (EEC) No 2081/1992. Material Scope. Absence of a registration at the EU level. National protection. Conditions.

Sumario: . Osservazioni introduttive. II. La tormentata vicenda del "Salame di Felino": i fatti all'origine del procedimento principale. III. La Corte di Giustizia precisa le condizioni secondo le quali le indicazioni geografiche degli alimenti di qualità non registrate possono essere tutelate a livello nazionale. IV. Alcune riflessioni sul carattere esauriente del sistema europeo di tutela delle DOP e delle IGP. V. Tutela delle indicazioni geografiche non registrate e disciplina della concorrenza sleale. VI. Rilievi conclusivi.

I. Osservazioni introduttive

1. La natura del rapporto esistente tra il sistema di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agroalimentari, stabilito a livello

comunitario sin dal 1992, e i regimi di tutela, apprestati nei vari Stati membri, che operino nello stesso ambito è, da sempre, controversa e fonte di discussione in dottrina¹.

2. Come noto, si deve al regolamento (CEE) n. 2081/1992 l'istituzione di un sistema di tutela uniforme accentrato a livello comunitario, avente ad oggetto le indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari rispetto ai quali sussiste un nesso particolare tra le loro qualità, caratteristiche o reputazione e la zona geografica di origine del prodotto stesso (cc. dd. indicazioni geografiche qualificate)². Tale nesso è particolarmente stringente per quanto riguarda le DOP, rispetto alle quali è richiesto che le qualità o le caratteristiche del prodotto siano essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'origine geografica e che tutte le fasi del processo di produzione abbiano luogo sul territorio indicato nel disciplinare; nel caso delle IGP, invece, è sufficiente che all'origine geografica sia attribuibile anche una semplice reputazione e che anche una soltanto delle fasi del processo produttivo avvenga nella zona geografica indicata³.

3. In particolare, l'iscrizione di un'indicazione geografica come DOP o IGP nell'apposito registro tenuto presso la Commissione – all'esito di una complessa procedura amministrativa, che vede pronunciarsi in prima battuta le autorità dei singoli Stati membri, alle quali va indirizzata la domanda, ma in cui è alla Commissione che spetta la decisione finale circa la registrazione – dà luogo alla costituzione di un titolo di privativa che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri da ogni operatore stabilito nell'area geografica indicata nel disciplinare, presentato al momento della domanda di registrazione, che commercializzi prodotti agroalimentari conformi ai parametri ivi indicati e che si assoggetti ai relativi controlli⁴.

4. Ebbene, la Corte di Giustizia ha riconosciuto, ormai da tempo, che il sistema di tutela comunitario non esclude che possano costituire oggetto di protezione a livello nazionale le indicazioni geografiche semplici, con tale espressione dovendosi intendere le indicazioni geografiche che si limitano ad esprimere la provenienza di un prodotto da un determinato territorio, senza che da tale provenienza discendano particolari caratteristiche o qualità del prodotto stesso⁵. Incerta è stata, invece, sino alla sentenza in commento, la sorte di quelle indicazioni che, pur rientrando astrattamente nel campo di applicazione della disciplina comunitaria, in quanto espressive di un collegamento tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la zona geografica di origine, non siano, però, state iscritte nel registro comunitario.

5. La questione si è posta sin dall'adozione del regolamento (CE) n. 2081/92 e si è mantenuta viva durante la vigenza del successivo regolamento (CE) n. 510/2006⁶, che ha sostituito il regolamento previgente, mantenendone sostanzialmente invariata la struttura, salvo le modifiche resesi necessarie per adeguare la disciplina comunitaria agli obblighi derivanti dall'Accordo TRIPs⁷. Sfortunatamente, nem-

¹ Per un'analisi della problematica relativa ai rapporti tra il sistema europeo e quelli nazionali v. J. M. CORTÉS MARTÍN, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional e intracomunitario*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003, p. 452. V. anche V. MANTROV, *EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice*, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, 2014, p. 307 ss.

² Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUCE*, L 208 del 14 luglio 1992, p. 1 ss.

³ V. in proposito l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1992. Da tale differenziazione, tuttavia, non discende alcuna differenza sul piano della tutela, che è identica per entrambi i segni distintivi. Sull'opportunità di mantenere comunque forme di riconoscimento degli alimenti di qualità più o meno prestigiose in funzione del diverso grado di radicamento territoriale v. D. SARTI, "Segni e garanzie di qualità", in B. UBERTAZZI, E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 113 ss., p. 121.

⁴ Per una ricostruzione dettagliata della procedura di registrazione v. D. SARTI, "Segni distintivi e denominazioni d'origine", in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 144 ss.

⁵ Sulla tutelabilità a livello nazionale delle indicazioni geografiche semplici v. in particolare le sentenze della Corte di Giustizia, 10 novembre 1992, causa C-3/91, *Exportur*, in *Racc.*, 1992, p. I-5529, punto 11; 7 novembre 2000, causa C-312/98, *Warsteiner*, in *Racc.*, 2000, p. I-9187, punto 45; 18 novembre 2003, causa C-216/01, in *Racc.*, 2003, p. I-13617, *Budějovický Budvar (Bud I)*, punto 73.

⁶ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 in *GUUE*, L 93, 31 maggio 2006, p. 12 ss.

⁷ L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà internazionale attinenti al commercio figura all'Allegato 1C dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994. Sulla genesi del regolamento

meno la recente adozione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cui da ultimo è stata ricondotta la disciplina delle DOP e delle IGP, ha fatto luce sul punto attraverso una previsione esplicita⁸.

6. Due diverse interpretazioni si contendono il campo. Da una parte, è diffusa, in particolar modo nella dottrina italiana – naturalmente sensibile al tema, considerata la rilevanza in Italia del comparto agroalimentare dei prodotti di qualità⁹ –, l'opinione secondo la quale il rapporto tra il sistema di tutela comunitario e quelli nazionali potrebbe essere agevolmente ricostruito in termini di coesistenza. L'iscrizione nel registro europeo sarebbe necessaria esclusivamente per avere accesso alla tutela prevista dal regolamento di base, tutela che, oltre ad essere particolarmente ampia nei contenuti, in quanto conferisce un diritto di esclusiva rispetto all'utilizzazione del nome registrato a tutti i produttori stabiliti nell'area geografica indicata nel disciplinare di produzione, si estende all'intero territorio dell'Unione europea¹⁰. Ciò nonostante, secondo tale opinione, gli Stati membri rimarrebbero liberi di tutelare le indicazioni geografiche espressive di un nesso tra qualità del prodotto e zona geografica di provenienza su base nazionale: vuoi come diritti di proprietà industriale, attraverso un sistema non titolato, ossia non implicante registrazione; vuoi attraverso un regime alternativo a quello della proprietà industriale, quale segnatamente quello civilistico in tema di concorrenza sleale¹¹. Vi è, all'opposto, l'orientamento della Corte di Giustizia, che, chiamata in più di un'occasione a fare luce sul punto, è giunta ad affermare nella sentenza *Bud II*, in termini espliciti e, almeno apparentemente, perentori, il carattere esauriente del sistema di tutela comunitario, nel senso che quest'ultimo dovrebbe trovare applicazione ad esclusione delle eterogenee normative nazionali esistenti in materia¹². L'unico spazio residuo individuato dalla Corte di Giustizia per l'applicabilità dei regimi di tutela nazionali concerne, come detto, le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari che esulano dall'ambito di applicazione della disciplina comunitaria, ossia le cc.dd. indicazioni geografiche semplici.

7. Con la sentenza resa in data 8 maggio 2014, nella causa C-35/13, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è tornata a pronunciarsi sul tema dell'interrelazione tra il sistema di tutela delle DOP e delle IGP stabilito a livello comunitario e i sistemi nazionali, ribadendo per un verso la natura esauriente del sistema di tutela comunitario e, tuttavia, ammettendo, entro certi limiti di cui si dirà, la possibilità

(CE) n. 510/2006 v. D. PISANELLO, "La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari", in *Contratto e impresa/Europa*, 2006, p. 556 ss.

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE*, L 343 del 14 dicembre 2012, p. 1 ss. Si noti che quest'ultimo strumento trova la propria base giuridica non più soltanto nell'art. 43, par. 2, TFUE, quale strumento della politica agraria comune (PAC), ma altresì nell'art. 118, par. 2, TFUE, relativo alla creazione di titoli di privativa europei. Deve essere sottolineato, altresì, che con il Trattato di Lisbona il Parlamento europeo ha assunto in relazione alla PAC la posizione di colegislatore a fianco del Consiglio, mentre il precedente art. 37 del Tratt. CE riservava al solo Consiglio, a maggioranza qualificata, l'adozione degli atti in materia. Sul nuovo regolamento v. L. COSTATO, "Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari", in *Rivista di diritto agrario*, 2012/4, p. 648 ss.; V. RUBINO, "La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento n. 1151/2012 UE", in *Rivista di diritto alimentare*, 2013/4, p. 4 ss.; F. CAPELLI, "Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari: luci ed ombre", *ivi*, p. 52 ss.

⁹ Ad oggi, l'Italia vanta ben 154 DOP e 108 IGP, ma molte altre sono le indicazioni ancora in attesa di riconoscimento. Il *database* delle denominazioni registrate e di quelle relativamente alle quali è stata inoltrata la domanda di registrazione è disponibile sul sito ec.europa.eu/agriculture/quality/door.

¹⁰ Sul contenuto della tutela oggi prevista dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 v. *infra*, par. IV.

¹¹ Sul punto v. *infra*, par. V.

¹² Corte di Giustizia, 8 settembre 2007, causa C-478/07, *Budějovický Budvar (Bud II)*, in *Racc.*, 2009, p. 7721 ss. Tra i numerosi commenti che la dottrina ha dedicato a tale sentenza v. in particolare V. RUBINO, "Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza *Bud II*", in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010/2, p. 255 ss.; F. CAPELLI, "La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza *Bud II* motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente", in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010/3, pp. 401 ss.; F. GENCARELLI, "Il caso 'Budweiser': competenze comunitarie e nazionali in materia di indicazioni geografiche dei prodotti alimentari", in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010/4, p. 237 ss.

che le indicazioni geografiche degli alimenti di qualità non registrate in sede europea possano costituire oggetto di tutela a livello nazionale. L'esplicita presa di posizione sul punto da parte della Corte appare particolarmente importante nella misura in cui contribuisce a rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento, senza però, è dato ritenere, chiudere il dibattito una volta per tutte, specialmente per quanto concerne le modalità attraverso le quali tali indicazioni possono in concreto trovare protezione nei singoli ordinamenti nazionali.

II. La tormentata vicenda del “Salame di Felino”: i fatti all’origine del procedimento principale

8. La questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dalla Corte di Cassazione italiana *ex art.* 267 TFUE, in ordine ad una controversia, che si protrae ormai da oltre sedici anni, che vede contrapposte, da una parte, l'Associazione fra produttori per la tutela del Salame di Felino, e con essa svariate aziende che vi partecipano, e dall'altra la Kraft Foods, insieme all'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (Assica), relativamente all'utilizzo commerciale della denominazione “Salame di Felino”.

9. I fatti controversi risalgono al 1998, quando ancora era in vigore il regolamento (CE) n. 2081/92. Come sopra ricordato, peraltro, i due regolamenti che, nel corso degli anni successivi, si sono sostituiti a quest'ultimo, ne hanno lasciato sostanzialmente inalterato l'impianto originario, per cui le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza in commento a proposito della disciplina previgente devono ritenersi senz'altro valide anche con riferimento a quella attuale, posta dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

10. Deve essere premesso, poi, che, all'epoca dei fatti, la denominazione “Salame di Felino” non era stata registrata a livello comunitario, né come DOP né come IGP. Tale denominazione è stata registrata come IGP soltanto nel marzo 2013¹³, all'esito di un percorso lungo e per alcuni versi travagliato, durante il quale anche la Corte di Giustizia era stata chiamata ad esprimersi, sotto un particolare profilo concernente la presunta genericizzazione della stessa¹⁴.

11. Nel 1998, l'Associazione fra produttori per la tutela del Salame di Felino citava in giudizio davanti al Tribunale di Parma la Kraft Foods – all'epoca Kraft Jacobs Suchard S.p.A. – lamentando la messa in vendita, da parte di quest'ultima, sotto il marchio “Invernizzi”, di un salame presentato al pubblico dei consumatori con la denominazione “Salame Felino” o “Salame tipo Felino”, prodotto, però, non nel territorio della provincia di Parma, dove è ubicato, per l'appunto, il comune di Felino, ma in Lombardia, e più precisamente nella città di Cremona, chiedendo pertanto la condanna della convenuta per concorrenza sleale. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 9 febbraio 2001, n. 236, dopo aver constatato che i prodotti commercializzati dalla convenuta non provenivano in effetti dal territorio di Parma, mentre il “Salame di Felino” aveva acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche derivanti da una peculiarità collegata all'ambiente geografico di produzione, coincidente appunto con il territorio parmense, condannava la stessa ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198¹⁵, attraverso il quale era stata data attuazione in Italia agli obblighi derivanti in materia di proprietà industriale dell'Accordo TRIPS¹⁶. Tale pronuncia veniva confermata in secondo

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013, in *GUUE* L 62 del 6 marzo 2013, p. 4 ss.

¹⁴ Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, causa C-446/07, *Severi*, in *Racc.*, 2009, p. I-8041 ss. In tale occasione, la Corte aveva avuto modo di affermare che la genericità di una denominazione non può essere presunta fintantoché la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione, respingendola, se del caso, per la ragione che detta denominazione è divenuta generica, all'esito di un processo oggettivo per cui essa sia divenuta il nome comune di un dato prodotto. La questione rivestiva primaria importanza, in quanto il sistema europeo esclude dalla registrazione le denominazioni che abbiano acquisito carattere generico: v. al riguardo l'attuale art. 6, par. 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

¹⁵ *GURI* n. 88 del 15 aprile 1996, Suppl. ord. n. 64

¹⁶ Successivamente, la disciplina di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 198/1996 è stata trasfusa, senza subire modificazioni sostanziali, negli artt. 29 e 30 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, in *GURI*, n. 52 del 4 marzo 2005, Suppl. ord. n. 28. Di recente, quest'ultima disposizione è stata modificata dal d. lgs. n. 131/2010, in *GURI* n.

grado dalla Corte di appello di Bologna, che, con sentenza del 12 gennaio 2006, n. 34, rilevava come il regime di protezione di cui al summenzionato decreto non si ponesse in contrasto con quello delineato dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e che la registrazione come DOP o IGP sarebbe stata necessaria esclusivamente per beneficiare del regime uniforme previsto da quest'ultimo.

12. Avverso tale sentenza, la Kraft Foods e la Assica proponevano ricorso davanti alla Corte di Cassazione, affermando, invece, che il sistema di protezione istituito dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ostasse a che una normativa nazionale potesse conferire un diritto di utilizzare in via esclusiva una denominazione di origine in mancanza di una registrazione a livello comunitario. Ravvisando, sotto questo profilo, un possibile contrasto tra il diritto interno e il diritto comunitario, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 2013 n. 1236, ha sospeso il procedimento, per sottoporre alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, due questioni pregiudiziali. Con la prima questione, la Corte di Cassazione ha chiesto se l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che un'associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'Unione europea, un'indicazione geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro senza che detta indicazione abbia in tale Stato ottenuto un provvedimento vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa. La seconda questione concerne, invece, quale sia il regime da applicare nel mercato dell'Unione e in quello degli Stati membri di una denominazione geografica priva della registrazione comunitaria.

III. La Corte di Giustizia precisa le condizioni secondo le quali le indicazioni geografiche degli alimenti di qualità non registrate possono essere tutelate a livello nazionale

13. Dopo aver sgombrato il campo da ogni dubbio concernente la presunta irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, per quanto riguarda la sua necessità oggettiva ai fini della soluzione del procedimento principale, la Corte di Giustizia ha esaminato, in primo luogo, la seconda questione sollevata dalla Corte di Cassazione, affermando che perché una denominazione possa beneficiare del regime uniforme di protezione previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92, allora in vigore, ed oggi dal regolamento (UE) n. 1151/2012, l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso la Commissione costituisce un presupposto indefettibile, in mancanza del quale l'indicazione geografica non potrà in alcun modo beneficiare della tutela ivi stabilita¹⁷.

14. La Corte di Giustizia ha così ribadito il principio secondo il quale il sistema comunitario di tutela delle DOP e delle IGP è concepito come un sistema uniforme dotato di natura esauriente. La Corte non si sofferma sulle implicazioni derivanti da tale caratterizzazione, ma si richiama ai principi già espressi nella sentenza *Bud II*. In tale occasione, come anticipato, la Corte ha affermato che il regolamento (CE) n. 510/2006 non ha inteso attuare un regime complementare di tutela alla stregua di quello istituito con il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario¹⁸, ma un sistema uniforme che intende applicarsi ad esclusione dei regimi di tutela nazionali, nell'ottica di superare le prassi eterogenee di rico-

192 del 18 agosto 2010, Suppl. ord. n. 195, che ne ha allineato il disposto alla disciplina comunitaria, estendendo la tutela ivi prevista anche alle fattispecie che, pur non comportando alcun inganno per i consumatori, costituiscono tuttavia un indebito sfruttamento della reputazione altrui: per un commento v. G. E. SIRONI, "La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche", in *Il Diritto Industriale*, 2010/6, p. 536 ss.

¹⁷ Il carattere obbligatorio di cui alla registrazione, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, era già stato affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Chiciak e Fol*, in *Racc.*, 1998, p. 3315, punti 25 e 26, ove si legge in particolare che detto regolamento "ha introdotto l'obbligo di registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche affinché queste ultime possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri ed ha fissato il regime comunitario destinato a disciplinare d'ora in avanti tale protezione, conseguibile solo a conclusione di una procedura vincolante di notificazione, controllo e registrazione."

¹⁸ Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993, in seguito abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, in *GUUE* L 78 del 24 marzo 2009, p. 1 ss.

noscimento e protezione esistenti nei vari Stati membri¹⁹. Nella stessa occasione, la Corte ha puntualizzato che le procedure nazionali di registrazione sono integrate nella procedura decisionale comunitaria e non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitario, con la conseguenza che deve ritenersi senz'altro preclusa qualsiasi forma di certificazione pubblica della qualità dei prodotti agroalimentari da parte delle autorità nazionali²⁰.

15. Nondimeno, osserva la Corte di Giustizia nella sentenza in esame, il carattere esauriente del sistema comunitario di tutela delle DOP e delle IGP, nel senso anzidetto, non preclude l'applicazione, nei vari Stati membri, di un regime di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari che si collochi al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento stesso.

16. La Corte rammenta, a tale proposito, come l'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sia espressamente circoscritto alle denominazioni che riguardano prodotti rispetto ai quali sussiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la zona geografica dalle quale tali prodotti provengono²¹. DOP e IGP, invero, attestano uno specifico *standard* qualitativo dei prodotti da esse contrassegnate, che trova la propria giustificazione in fattori ambientali (suolo, clima) o umani (tradizioni di lavorazione) caratteristici di una certa area geografica²². Dall'ambito di applicazione del regolamento di base, devono pertanto ritenersi escluse, afferma la Corte, le indicazioni che si limitano a mettere in evidenza l'origine geografica del prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest'ultimo.

17. Sotto questo profilo, la Corte di Giustizia non aggiunge nulla a quanto già affermato, in precedenti sentenze, circa la possibilità di tutelare a livello nazionale delle indicazioni geografiche semplici. Secondo l'orientamento costante della Corte, infatti, queste ultime possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e perciò costituire per i produttori stabiliti nel territorio cui esse di riferiscono un mezzo essenziale per costituirsi una clientela: la Corte è giunta pertanto ad affermare che la tutela ad esse eventualmente apprestata dalle legislazioni nazionali, pur costituendo un ostacolo agli scambi intracomunitari, può esser ricondotta all'art. 30 Tratt. CE, oggi art. 36 TFUE, quale eccezione al divieto di restrizioni quantitative tra gli Stati membri, motivata da esigenze di relativa alla tutela della lealtà commerciale e della proprietà industriale²³.

18. Ciò posto, la Corte di Giustizia di Giustizia passa ad esaminare quale sia il regime applicabile alle indicazioni geografiche che, pur rientrando astrattamente nel campo di applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92, in quanto espressive di un legame tra la qualità del prodotto e la zona geografica di origine, non siano state, però, iscritte nel registro comunitario. Ed è questo il passaggio più significativo della sentenza in commento, in quanto la Corte ha ammesso, per la prima volta in termini espressi, che anche queste ultime possano essere tutelate a livello nazionale, in applicazione del medesimo regime di tutela previsto per le indicazioni geografiche semplici, rimettendo peraltro al giudice nazionale il compito di verificare se, in concreto, il regime di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996 possa ritenersi applicabile a questo titolo²⁴.

¹⁹ Corte di Giustizia, *Bud II*, cit., punti 114-115.

²⁰ *Ibidem*, punto 117.

²¹ V. al riguardo il considerando n. 9 e l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, cui corrispondono attualmente il considerando n. 17 e l'art. 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

²² V. l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e, oggi, l'art. 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

²³ V. in particolare la sentenza *Bud I*, cit., punto 99. In tale occasione, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che nulla vieta che gli Stati membri accordino alle indicazioni geografiche semplici una tutela assoluta, ovvero una tutela che prescindendo da qualsiasi rischio di inganno per il consumatore, in quanto venga chiaramente specificata la diversa provenienza dell'alimento, a condizione che esse non siano divenute generiche nel paese d'origine. Sul punto v. anche la più risalente sentenza *Exportur*, cit., punto 37.

²⁴ L'opinione contraria era stata sostenuta dall'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle conclusioni presentate il 5 febbraio 2009 nella causa *Bud II*, secondo il quale "un'indicazione che ricada nell'ambito del regolamento comunitario e che non sia stata notificata alla Commissione non può essere tutelata da uno o più Stati membri in modo autonomo e rimane priva di tutela" (punto 129).

19. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che affinché le indicazioni geografiche qualificate che non siano state oggetto di registrazione possano essere protette a livello nazionale occorre che siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il regime di tutela ad esse apprestato a livello nazionale non deve compromettere gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2081/92, oggi regolamento (UE) n. 1151/2012. A questo proposito, la Corte ha cura di precisare che la normativa rilevante non deve avere l'effetto di garantire ai consumatori che i prodotti che beneficiano di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che tali prodotti provengono effettivamente dall'area geografica di cui si tratta.

20. Il secondo requisito cui la Corte subordina la legittimità del regime previsto a livello nazionale a tutela delle indicazioni suddette è che esso non si ponga in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che un regime nazionale come quello previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, pur essendo indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati nel territorio italiano, è idoneo a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a discapito dei prodotti importati, con ciò integrando una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci *ex art. 28 Tratt. C.E., attuale art. 34 TFUE*.

21. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che una restrizione simile può essere giustificata da esigenze imperative di interesse generale, attinenti in particolare alla tutela della leale concorrenza tra le imprese ovvero alla tutela dei consumatori, richiamando in proposito le condizioni che, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte, rendono legittimo il ricorso alla clausola dell'interesse generale. In particolare, la misura in discussione deve applicarsi in modo non discriminatorio; deve essere necessaria, ossia esse deve essere idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito ed infine, in applicazione del principio di proporzionalità, essa non deve eccedere quanto necessario per il raggiungimento dello stesso²⁵. Questo punto, merita particolare attenzione: si è visto, infatti, come, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, la tutela delle indicazioni geografiche semplici possa essere ricondotta all'art. 30 del Tratt. CE, oggi art. 36 TFUE, ed in particolare alla specifica eccezione costituita da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale. Il ricorso alla clausola di interesse generale, invece, era stato ipotizzato relativamente ad una diversa ipotesi, concernente quelle denominazioni che non designano, né direttamente, né indirettamente, alcuna zona geografica particolare²⁶. A tale stregua, la Corte di Giustizia sembra affermare, in sostanza, che il carattere esclusivo del sistema di protezione comunitario comporta un divieto di tutelare come diritti di proprietà industriale le indicazioni geografiche che, pur essendo astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione del regolamento di base, non siano state registrate in sede europea²⁷.

22. Come sopra anticipato, all'epoca dei fatti controversi, l'indicazione "Salame di Felino" non era stata oggetto di registrazione a livello comunitario né come DOP né come IGP, per cui la Corte ha senz'altro escluso che ad essa possa essere riconosciuta la tutela prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/92, lasciando alla Corte di Cassazione, il compito di verificare se, nel caso di specie, possa trovare applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 31 d.lgs. n. 198/1996.

23. Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, la Corte ha, infine, ritenuto superfluo pronunciarsi sulla prima questione sottoposta dalla Corte di Cassazione, concernente la possibilità che un'associazione di produttori vanti, sul territorio dell'Unione europea, un diritto di utilizzo esclusivo su un'indicazione non registrata.

²⁵ V. *ex multis* Corte di Giustizia, 30 novembre 1995, causa C-55/94, *Gebhard*, in *Racc.*, 1995, p. I-4165 ss.

²⁶ V. in particolare la sentenza *Bud I*, cit., punti 107-109. V. anche Corte di Giustizia, 7 maggio 1997, causa C-321/94, *Pistre*, in *Racc.*, 1997, p. I-2343 ss., punto 53.

²⁷ Parte della dottrina aveva ipotizzato che tale conclusione potesse desumersi già dalla sentenza *Bud II*: v. in particolare G. E. SIRONI, "La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche", cit., p. 542.

24. Nei paragrafi che seguono saranno portate alcune argomentazioni a favore della compatibilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996 con il sistema comunitario, dopo aver esaminato in modo più approfondito l'orientamento della Corte che ha affermato la natura esauriente del sistema europeo di tutela delle DOP e delle IGP.

IV. Alcune riflessioni sul carattere esauriente del sistema europeo di tutela delle DOP e delle IGP

25. Un primo punto che merita di essere precisato è che il carattere esauriente del sistema comunitario delle DOP e delle IGP, affermato dalla Corte di Giustizia in termini espressi nella sentenza *Bud II* e ribadito nella sentenza in commento, concerne soltanto il contenuto della tutela che a tali particolari segni distintivi deve essere riconosciuta una volta che essi siano stati iscritti nell'apposito registro comunitario, e non, invece, il profilo rimediale e sanzionatorio.

26. La tutela stabilita dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ed oggi dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è, come noto, assai ampia: sono vietate, infatti, non soltanto le condotte idonee a trarre in inganno ai danni del pubblico dei consumatori, ma, altresì, quelle pratiche commerciali che, attraverso l'impiego di locuzioni quale "tipo", "modello", *et similia*, e dunque prescindendo da un rischio di inganno, sono in grado di assicurare a chi le pone in essere un indebito vantaggio competitivo che consiste nello sfruttare la reputazione di prodotti altrui²⁸. Tale protezione è completata dalla disposizione secondo la quale le indicazioni, una volta registrate, non possono divenire generiche²⁹. La protezione, inoltre, come ripetuto più volte, ha carattere sovranazionale e si estende all'intero il territorio comunitario.

27. Per contro, i rimedi esperibili e le sanzioni che in concreto devono essere comminate nei casi di violazione non sono fissate dal regolamento di base ed è rimesso agli Stati membri il compito di individuarle, salvo lo *standard* minimo delineato dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale³⁰. Questa lacuna sul piano dell'*enforcement* si rinviene anche nel regolamento (UE) n. 1151/2012, attualmente in vigore, il quale, peraltro, compie un significativo passo in avanti rispetto alla disciplina previgente: all'art. 13, par. 3, di tale regolamento viene, infatti, specificato in capo a tutti gli Stati membri – e dunque non soltanto in capo allo Stato membro nel quale si trova la zona geografica individuata nel disciplinare di produzione, come invece aveva ritenuto la Corte di Giustizia nella sentenza *Parmesan* del 2008³¹ – di perseguire anche con misure preventive e repressive attivabili *ex officio* le violazioni dello stesso art. 13, par. 1³².

²⁸ Come evidenziato a più riprese dalla Corte di Giustizia, il disciplinare di produzione svolge una funzione essenziale nel determinare l'ampiezza della tutela uniforme prevista dal regolamento: esso, infatti, può prevedere anche particolari modalità di condizionamento del prodotto, imponendone lo svolgimento nella zona individuata nello stesso, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di preservare le qualità del prodotto medesimo. V. in particolare le sentenze 20 maggio 2003, causa C-469/00, *Grana Padano*, in *Racc.*, 2003, p. I-5053, punto 75 e, in pari data, C-108/01, *Prosciutto di Parma*, *ivi*, p. I-5121, punto 42. Per un'analisi dei contenuti della protezione comunitaria v. in particolare M. CIAN, "Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela", in *Rivista di diritto agrario*, 2009/2, p. 254 ss.

²⁹ Art. 13, par. 2, regolamento (UE) n. 1151/2012.

³⁰ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in *GUUE*, L 157 del 30 aprile 2004, p. 45 ss., rettificata e ripubblicata in *GUUE*, L 195 del 2 giugno 2004, p. 16 ss., recepita in Italia con il d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, in *GURI* n. 82 del 7 aprile 2006.

³¹ Corte di Giustizia C.E., 28 febbraio 2008, causa C-132/05, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 2008, p. I-957. Sotto tale profilo, la sentenza aveva suscitato numerose reazioni critiche in dottrina: v. in particolare i commenti di F. ALBISINNI, "Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera", in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, p. 15 ss.; F. CAPELLI, "La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata", in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2008, p. 329 ss.; A. GERMANÒ, "Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?", in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, p. 478 ss.; L. GONZÁLES VAQUÉ, J. M. CORTÉS MARTÍN, "TJCE - Sentencia del 28.2.2008, Comisión/Alemania, 'Parmesan', C-132/05 - Alcance de la protección de una denominación de origen registrada frente a su utilización abusiva", in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2008, p. 545 ss.; S. VENTURA, "Il caso Parmesan visto dalla Corte di Giustizia. Una sentenza deludente. A proposito della DOP 'Parmigiano Reggiano' e del suo sinonimo 'Parmesan'", in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 323 ss.

³² Per un primo commento v. G. CASTELLI, "La protezione *ex officio* delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari", in

28. Ora, per comprendere il significato della ricostruzione del sistema comunitario di tutela delle DOP e delle IGP come sistema esauriente, che si applica ad esclusione delle normative nazionali esistenti in materia, operata dalla Corte di Giustizia, occorre soffermarsi sulle particolari finalità ad esso sottese.

29. Il regolamento (CEE) n. 2081/1992 ha istituito, come già rilevato, un sistema accentrato a livello comunitario delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari di qualità, oggi ripreso dal regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente la tutelabilità di tali diritti su scala comunitaria, superando il modello tradizionale di tutela internazionale basato sul principio di territorialità statale. Occorre notare in particolare che la registrazione di una DOP o di una IGP può essere oggetto di contestazione soltanto davanti ai giudici comunitari, attraverso un ricorso di annullamento *ex art. 263 TFUE* ovvero attraverso un rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* e la cancellazione della registrazione è ristretta a casi del tutto eccezionali, in particolare quando non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare³³.

30. Ciò che in questa sede deve essere sottolineato è che, nell'ottica del legislatore europeo, le indicazioni geografiche sono concepite come uno strumento di realizzazione di politiche pubblicistiche, intese a favorire la diversificazione della produzione agricola, al fine di ottenere un maggior equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato, nonché a garantire agli agricoltori un reddito adeguato e a sostenere le popolazioni rurali nelle zone agricole svantaggiate o periferiche. Viene, inoltre, in considerazione l'esigenza di garantire ai consumatori, sempre più attenti alla qualità, un'informazione chiara sull'origine del prodotto, in modo da potersi orientare in modo più consapevole nella scelta³⁴.

31. Alla luce delle finalità anzidette, la ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia in termini di esclusività del regime di tutela comunitario rispetto a quelli nazionali acquisisce una solida giustificazione giuridica. E' evidente, infatti, che il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati rischierebbe di essere compromesso laddove la tutela non fosse accentrata a livello comunitario³⁵.

32. Tale orientamento, tuttavia, è stato oggetto di ampie critiche in dottrina. Tra gli argomenti talvolta invocati nel senso di escludere l'esclusività del sistema comunitario v'è quello secondo il quale la competenza dell'Unione europea in materia di proprietà industriale appartiene al novero delle competenze concorrenti, di modo che gli Stati conserverebbero la facoltà di proteggere, chiaramente entro i limiti dei propri confini nazionali, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del proprio territorio³⁶. Tale argomento, peraltro, può essere agevolmente superato rilevando come, di fatto, tale competenza sia stata assorbita dall'Unione attraverso l'emanazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992³⁷.

33. Si rileva, inoltre, come la ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia giunga, di fatto, a configurare un obbligo di registrazione per le indicazioni geografiche qualificate, ciò che solleva alcuni

Rivista di diritto agrario, 2013/1, p. 191 ss. V. anche le osservazioni svolte da V. RUBINO, "La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari...", cit., p. 8 ss., che trae da tale innesto un'ulteriore conferma della spiccata dimensione pubblicistica che contrassegna tali particolari segni distintivi.

³³ V. al riguardo l'art. 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

³⁴ V. in particolare il considerando n. 4 e il considerando n. 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

³⁵ Così espressamente la più volte citata sentenza *Bud II*, punti 111 e 112. Da questo punto di vista, anche il grado di notorietà nei diversi mercati nazionali di una denominazione non sembra far venir meno l'esigenza della registrazione a livello comunitario. V. in senso contrario F. CAPELLI, "Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità...", cit., p. 57, che mette in guardia sulle possibili conseguenze negative derivanti da un'inflazionata iscrizione nel registro comunitario di denominazioni che hanno una diffusione limitata entro aree ristrette, rilevando come ciò provocherebbe una riduzione progressiva del livello di gradimento e di apprezzamento dei prodotti contrassegnati da DOP e IGP presso il pubblico dei consumatori. Rispetto a tali denominazioni, l'A. sottolinea l'esigenza di mantenere la tutela a livello nazionale, sottolineando come laddove esse dovessero acquisire una consistente diffusione sul mercato internazionale, potrebbero essere registrate in sede europea in un momento successivo.

³⁶ Così F. CAPELLI, "La Corte di Giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva...", cit., pp. 401 ss.

³⁷ V. sul punto G. COSCIA, "Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006", in P. BORGHI, L. COSTATO, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale. Atti del Convegno di Ferrara, 6-7 maggio 2011*, Napoli, Jovene, p. 439 ss.

dubbi di compatibilità con lo stesso Accordo TRIPs, che, come noto, non presuppone alcuna registrazione ai fini della tutela³⁸.

34. Più persuasivo appare certamente il rilievo secondo il quale, ove il carattere esauriente del sistema di tutela europeo fosse interpretato in termini restrittivi, si giungerebbe ad una situazione paradossale e discriminatoria in cui a livello nazionale potrebbero formare oggetto di tutela soltanto le indicazioni geografiche semplici, mentre risulterebbero sfinite di qualsiasi protezione quelle indicazioni astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione del regolamento che, tuttavia, non siano state oggetto di registrazione a livello europeo³⁹.

35. Ora, però, con la pronuncia in oggetto, la Corte di Giustizia ha definitivamente fugato ogni dubbio in tal senso, ammettendo in termini espressi la possibilità che le indicazioni geografiche qualificate che non siano state registrate a livello europeo, e che dunque si trovino, per così dire, a metà strada tra le indicazioni geografiche semplici e le DOP e le IGP, costituiscano oggetto di protezione nei singoli Stati membri. Se ne trae la conclusione che il carattere esauriente del sistema comunitario non significa che le indicazioni suddette rimangano prive di tutela, ma comporta il divieto per gli Stati membri di mantenere o introdurre *ex novo* forme di attestazione pubblica della qualità dei prodotti agroalimentari, legata all'ambiente geografico di origine, che concorrano con le DOP e le IGP. Tale conclusione poteva ragionevolmente ritenersi implicita già nelle precedenti pronunce della Corte e nella stessa sentenza *Bud II*⁴⁰, ma è senz'altro positivo che la Corte abbia avuto modo di pronunciarsi espressamente su questo punto, precisando altresì le condizioni alle quali la tutela delle indicazioni di cui si tratta può essere accordata a livello nazionale.

V. Tutela delle indicazioni geografiche non registrate e disciplina della concorrenza sleale

36. Qualche parola deve essere spesa, infine, a proposito della normativa italiana della cui applicazione si discute nel procedimento principale. Come già ricordato, attraverso il d.lgs. n. 198/1996 era stata data attuazione in Italia agli obblighi derivanti in materia di proprietà industriale dall'Accordo TRIPs. L'art. 31, invero, non faceva altro che ribadire la tutela minimale prevista dall'art. 22 dell'accordo suddetto in tema di prodotti agro-alimentari, sanzionando le condotte suscettibili di trarre in inganno i consumatori⁴¹. Appare pertanto evidente che l'ambito di applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996 è limitato alle denominazioni le quali presuppongono un nesso tra luogo di origine e qualità, e dunque le denominazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992⁴².

³⁸ V. sul punto D. SARTI, "Segni distintivi e denominazioni d'origine", cit., p. 165, che afferma che il sistema di protezione sovranazionale delle DOP e delle IGP non esclude la possibilità per gli Stati membri di tutelare nel proprio territorio le indicazioni geografiche qualificate, osservando come ciò sia imposto dall'art. 22 dell'Accordo TRIPs. V. anche le riflessioni svolte sul punto v. P. AUTERI, "Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale", in AA. VV. *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, p. 23 ss. pp. 51-53.

³⁹ Per una valutazione critica sotto questo profilo dell'orientamento della Corte di Giustizia v. in particolare G. COSCIA, "Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006", cit., p. 439 ss., p. 440.

⁴⁰ V. in particolare V. RUBINO, "Le denominazioni locali e la circolazione dei corrispondenti prodotti nel territorio dell'Unione europea", in P. BORGHI/L. COSTATO/L. RUSSO/S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona*, cit., p. 337 ss., pp. 344-346, che osservava, in relazione alla sentenza *Bud II*, come fosse possibile "tentare di ricostruire una coerenza complessiva della pronuncia ritenendo che la Corte non intenda, in realtà, negare agli Stati il potere di esercitare azioni di contrasto all'illecito anticoncorrenziale mediante approvazione di norme di protezione di questi toponimi dalle imitazioni." V. in senso analogo G. COSCIA, "Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006", cit., pp. 444-445.

⁴¹ Si riporta di seguito il testo dei primi due commi dell'art. 31: "1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica."

⁴² V. in tal senso M. LIBERTINI, "Art. 31", in *Commentario al decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198*, a cura di P. AUTERI,

37. Quanto precede potrebbe portare a ritenere, *prima facie*, incompatibile la tutela apprestata dalla normativa suddetta con quella prevista a livello comunitario: la Corte ha, infatti, escluso in termini espressi che possano esservi margini residui per una tutela a livello nazionale delle indicazioni geografiche qualificate. Come detto, tuttavia, quest'affermazione va precisata nel senso che non può esservi tutela a livello nazionale che si sovrapponga a quella comunitaria, istituendo o mantenendo in vigore forme di riconoscimento e certificazione pubblica della qualità degli alimenti legata all'origine. Al riguardo, va rilevato che la tutela apprestata dall'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996 non presuppone, invece, alcuna registrazione⁴³: quest'ultima circostanza, secondo taluni autori, varrebbe ad escludere qualsiasi incompatibilità tra il sistema europeo e quello nazionale⁴⁴.

38. Inoltre, come messo in luce da un autorevole orientamento dottrinale a proposito degli artt. 29 e 30 del Codice della proprietà industriale, che hanno sostituito, senza modificazioni sostanziali, il previgente art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, ai fini della tutela è sufficiente che l'origine geografica goda di una "reputazione", ciò che conduce a ritenere che la norma tuteli la capacità distintiva ed evocativa del segno, più che il rapporto tra luogo e qualità del prodotto⁴⁵.

39. Si è visto, però, come l'orientamento della Corte di Giustizia possa essere interpretato come un divieto di tutelare come diritti di proprietà industriale le indicazioni geografiche degli alimenti di qualità che non siano state oggetto di registrazione. Al riguardo, occorre notare che lo stesso art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, in apertura, fa salva espressamente la disciplina sulla concorrenza sleale stabilita dall'art. 2598, n. 2, cod. civ.⁴⁶. In effetti, non pare in alcun modo revocarsi in dubbio la possibilità di applicare quest'ultimo *corpus* normativo a tutela le indicazioni geografiche qualificate con riferimento alle quali non sia stata espletata la procedura di registrazione europea⁴⁷.

40. Viene in considerazione, in particolare, la fattispecie dell'appropriazione di pregi altrui, sanzionata al comma secondo di tale disposizione, secondo cui costituiscono un atto di concorrenza sleale le condotte commerciali che, istituendo un collegamento con i prodotti originari da una determinata zona geografica, sfruttano il valore dell'evocazione, con ciò assicurando a chi le ponga in essere un indebito vantaggio competitivo (c.d. agganciamento parassitario o *free riding*).

41. Se tale previsione normativa non configura un diritto assoluto, come una privativa industriale, attivabile *erga omnes*, esso, però, è certamente attivabile nei confronti dei concorrenti⁴⁸. L'interesse protetto dalla disciplina sulla concorrenza sleale è, infatti, quello di conservare leali condizioni di concorrenza nelle relazioni commerciali: si intende tutelare, in particolare, non soltanto l'interesse dei produttori residenti nella zona geografica di cui si tratta, ma altresì quello delle imprese, che pur non risiedendo nella zona geografica da cui proviene il prodotto, hanno comunque interesse a che altre

in *Le nuove leggi civili commentate*, 1998, p. 161 ss.

⁴³ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 6ª ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 350.

⁴⁴ G. ANGELICCHIO, "Indicazioni geografiche e denominazioni di origine", in M. SCUFFI/M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano. Diritto sostanziale*, t. I, Padova, Cedam, 2014, p. 345 ss., pp. 374-375.

⁴⁵ *Ibidem.* V. sul punto anche i rilievi di C. GALLI, "Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari", in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, I, p. 60 ss., pp. 67-68. D'altra parte, in ragione del carattere attenuato del legame tra prodotto e territorio che caratterizza le IGP, sono stati evidenziati in dottrina alcuni profili di sovrapposizione tra queste ultime e le indicazioni geografiche semplici: sul punto v. V. RUBINO, "Le denominazioni locali...", cit., p. 345.

⁴⁶ Attualmente, invece, l'art. 30 del Codice della proprietà industriale fa salva la disciplina sulla concorrenza sleale nel suo complesso.

⁴⁷ Così G. E. SIRONI, "La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche", cit., p. 542. V. anche V. RUBINO, "Le denominazioni locali...", cit., p. 346.

⁴⁸ Sul rapporto di concorrenza come presupposto di applicazione della disciplina della concorrenza sleale v. *ex pluribus* Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 4 novembre 2005, n. 21392, *Uni – Ente Nazionale di Unificazione c. A.T. s.n.c. e altri e c. Associazione fra produttori per la tutela del "Salame di Felino"*, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2006, p. 71 ss. Su come, peraltro, la disciplina della concorrenza sleale conferisca agli imprenditori che operano nella zona geografica di cui si tratta "un vero e proprio diritto all'uso esclusivo della denominazione per indicare prodotti realizzati nella zona in conformità ai metodi produttivi tradizionali" v. P. AUTERI, "Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale", cit., p. 37.

imprese concorrenti non si avvantaggino sul piano concorrenziale, istituendo un collegamento tra i propri prodotti e quelli provenienti da tale area. Occorre considerare, d'altro canto, come la diffusione sul mercato di prodotti contrassegnati da denominazioni che evocano una certa area geografica senza però essere originari da essa rischierebbero di erodere la valenza evocativa della denominazione e/o la reputazione dei prodotti autentici, precludendo, tra l'altro, l'eventuale formazione futura dei presupposti per la registrazione dell'indicazione a livello europeo come IGP⁴⁹.

42. A tale stregua, le indicazioni geografiche qualificate che non siano state registrate a livello dell'Unione europea, e che siano svincolate altresì da qualsiasi forma di riconoscimento pubblicitario a livello nazionale – ciò che invero deve ritenersi precluso, dal momento in cui è stato istituito il sistema comunitario di tutela delle DOP e delle IGP –, si vedono comunque riconosciuta una protezione adeguata alla loro indubbia rilevanza commerciale⁵⁰. E ciò a dispetto del fatto che esse non possano, in quanto appunto non registrate a livello dell'Unione europea, usufruire della protezione uniforme dettata dal regolamento di base ed essere protette in tutti gli Stati membri. La protezione, infatti, rimarrà circoscritta all'interno dei confini del singolo Stato membro, salva la possibilità di essere estesa al territorio di altri Stati che acconsentano espressamente ad apprestarvi tutela⁵¹.

43. L'esigenza di conservare leali condizioni di concorrenza si salda, poi, con la necessità di garantire la veridicità della relazione tra un prodotto e la specifica area geografica di provenienza o di produzione. E' evidente, infatti, che non possono essere immessi sul mercato prodotti contrassegnati da un toponimo ove essi non possiedano un legame effettivo con la corrispondente zona geografica e che i consumatori devono essere tutelati contro il rischio di essere tratti in inganno, essendo indotti a ritenere che un prodotto sia originario di una determinata zona geografica quando ciò non risponda al vero⁵².

44. Sotto quest'ultimo profilo, attualmente, il quadro della normativa applicabile ai fini della tutela delle indicazioni geografiche qualificate non registrate è completato dall'applicazione della disciplina in tema di pubblicità comparativa e ingannevole nonché da quella sulla pratiche commerciali sleali⁵³. Peraltro, come rilevato in dottrina, sino all'entrata in vigore del d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74⁵⁴,

⁴⁹ Su come la tutela delle indicazioni geografiche semplici possa eventualmente costituire il "primo stadio" di un processo di formazione e di accreditamento di tradizioni produttive destinate, in un secondo momento, ad essere riconosciute a livello dell'Unione v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., p. 167.

⁵⁰ Sulla rilevanza del territorio come fattore concorrenziale v. A. GERMANÒ, "La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale", in M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari, Atti del Convegno, Pisa, 1-2 luglio 2011*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 76 ss., p. 80. V. anche N. LUCIFERO, "La comunicazione simbolica nel mercato alimentare. Marchi e segni del territorio", in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. COSTATO/A. GERMANÒ/E. ROOK BASILE, 2011, Milano, Utet giuridica, p. 321 ss., p. 411, che mette in luce come dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia il territorio emerga come "canone di identità e garanzia".

⁵¹ Quest'aspetto è sottolineato in modo particolare da V. RUBINO, "Le denominazioni locali...", cit., p. 350, che rileva come esse rimarranno inevitabilmente esposte alle diverse concezioni nazionali circa la meritevolezza della tutela ed ai conseguenti strumenti giuridici ovvero in talune ipotesi da ritenersi eccezionali all'esistenza di particolari accordi internazionali che possano vincolare taluni Stati membri.

⁵² E' quanto già affermato, del resto, dalla stessa Corte di Giustizia, nella citata sentenza *Severi*, laddove aveva ritenuto che la denominazione di un prodotto alimentare contenente un riferimento geografico, non registrata né come DOP né come IGP, potesse essere legittimamente utilizzata dai produttori che ne avessero fatto uso in buona fede e in modo costante prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/1992, a condizione che l'etichettatura del prodotto così denominato non fosse suscettibile di indurre in errore il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente avveduto.

⁵³ V. rispettivamente la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in *GUUE*, L 376, del 27 dicembre 2006, p. 21 ss. e la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, in *GUUE*, L 149, dell'11 giugno 2005, p. 22 ss. Quest'ultima direttiva è stata attuata in Italia con i d. lgs. nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007, in *GURI*, n. 207 del 6 settembre 2007; mentre il d. lgs. n. 146/2007 ha modificato gli artt. 18-27 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, in *GURI* n. 235 dell'8 ottobre 2005, Suppl. ord. n. 162, il d. lgs. n. 145/2007 ha recepito l'art. 14 della direttiva 2005/29/CE, che ha modificato la direttiva 2006/114/CEE sulla pubblicità ingannevole. Sull'applicabilità di tali strumenti a tutela delle indicazioni geografiche qualificate che non siano state registrate in sede europea v. G. E. SIRONI, "La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche", cit., p. 542.

⁵⁴ *GURI* n. 36, 13 febbraio 1992, n. 67, Suppl. ord. n. 26.

che ha dato attuazione in Italia alla direttiva n. 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole⁵⁵, la funzione di tutelare il pubblico dei consumatori dall'uso ingannevole delle indicazioni di provenienza è stata svolta, sia pure indirettamente, dalla normativa civilistica in tema di repressione della concorrenza sleale⁵⁶.

VI. Rilievi conclusivi

45. Nei prossimi mesi, sarà certamente interessante vedere come la Corte di Cassazione farà applicazione, nel giudizio *a quo*, dei principi di diritto fissati dalla Corte di Giustizia, in particolare sotto il profilo della compatibilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, oggi artt. 29 e 30 del Codice della proprietà industriale, rispetto al sistema comunitario di tutela delle DOP e IGP. Al riguardo, sembra lecito ritenere che, anche alla luce del richiamo operato alla disciplina della concorrenza sleale, la citata normativa non si ponga in contrasto con il sistema comunitario, perseguendo (anche) obiettivi e finalità ulteriori. Appare, in ogni caso, molto importante che la Corte di Giustizia abbia definito in termini più chiari il proprio orientamento, riconoscendo espressamente che la natura esauriente del sistema europeo di tutela delle DOP e delle IGP non esclude la possibilità di tutelare a livello nazionale le indicazioni geografiche in grado di esprimere un nesso tra le qualità del prodotto e il luogo geografico di provenienza che non siano state oggetto di registrazione in sede europea, nelle stesse forme accordate alle indicazioni geografiche semplici, ferma restando l'esigenza che tali forme non pregiudichino le finalità perseguite dal sistema di tutela europeo e, al contempo, non si pongano in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci. La possibilità che tali indicazioni trovino tutela negli ordinamenti dei singoli Stati membri appare, infatti, imprescindibile in ragione dell'indubbio valore commerciale che anch'esse rivestono, in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente attenzione del consumatore all'origine dei prodotti e alla loro autenticità.

⁵⁵ Successivamente, la direttiva 84/450/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/114/CE.

⁵⁶ P. AUTERI, "Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale", cit., p. 35.